

STATUTO

**LA VALLONEA - CONSORZIO
DI COOPERATIVE SOCIALI
DEL SALENTO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TRICASE LE VIA PARINI 1

Numero REA: LE - 205996

Codice fiscale: 03175260755

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-03-2005 - Statuto completo	2
--	---

approvano. Atto scritto con P.C. ed in parte a penna da da persona a me fida me
su diciannove pagine sin qui di cinque fogli. Atto che viene firmato dal
presidente e me notaio nei modi di legge. -----

----- **FIRMATO IN ORIGINALE** -----

F.to **MAGLIE Andrea** -----

----- **Dr. Antonio BALDASSARRE Notaio (Sigillo)** -----

----- ***** -----

- **ALLEGATO "A" AD ATTO DEL 25.03.2005 REP 82.474**

"LA VALLONEA – Consorzio di Cooperative Sociali del

Salento –“ -----

Società Cooperativa sociale -----

STATUTO -----

TITOLO I -----

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA -----

Articolo 1. (Costituzione - denominazione sede) -----

E' costituito un Consorzio di cooperative sociali, ai sensi della normativa
vigente e in particolare ai sensi dell'art. 8 della legge n. 381/91, in forma di
società cooperativa sociale denominato: -----

“LA VALLONEA – Consorzio di Cooperative Sociali del Salento – Società
Cooperativa sociale" validamente siglabile in: " **CONSORZIO LA
VALLONEA s.c.s.**" -----

Al consorzio, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice
civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, nonché dalla legge n. 381/91,
si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità
limitata. -----

Il consorzio ha sede nel comune di Tricase (Le) e potrà istituire, con delibera
dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e
rappresentanze anche altrove. -----

Il consorzio potrà aderire ad associazioni di tutela e rappresentanza del
movimento cooperativo. -----

Articolo 2. (Durata) -----

Il consorzio ha durata fino al 31.12.2090 e potrà essere prorogata con
deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i
soci dissenzienti. -----

----- **TITOLO II** -----

SCOPO - OGGETTO -----

Articolo 3. (Scopo mutualistico) -----

Il Consorzio, costituito ai sensi dell'articolo 8 della Legge 381/91 e della L.
59/92, si ispira ai principi della mutualità, della solidarietà sociale, del
rispetto della persona, principi che sono alla base della cooperazione
mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Il Consorzio opera senza fine di lucro
con strumenti imprenditoriali per l'interesse generale della comunità alla
promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini; incrementa le
capacità di rispondere ai bisogni dei territori e di promuovere processi di
inclusione sociale, creazione di capitale sociale, distribuzione più equa delle
opportunità. -----

Il Consorzio è luogo di condivisione, scambio e confronto tra soggetti che
hanno scelto di svolgere una parte significativa della propria azione di
impresa in modo integrato con altri soggetti di imprenditorialità sociale. -----

Principi costitutivi del Consorzio sono: -----

- a) la ricerca e la promozione di innovazione imprenditoriale e organizzativa -
- b) l'integrazione delle risorse umane, economiche e di know how dei soci per meglio rispondere ai bisogni dei territori e agli interessi della collettività;
- c) la creazione e il consolidamento dei legami fiduciari e del capitale sociale sia tra i soci che nella collettività; -----
- d) i processi di qualità. -----

Il Consorzio si riconosce come parte del movimento cooperativo e opera attivamente per definirne gli orientamenti, etici, strategici e organizzativi. ---

Il Consorzio può operare anche con terzi. -----

Il Consorzio, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale; persegue un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali. -----

Articolo 4. (Oggetto sociale) -----

Considerata l'attività mutualistica della società, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, il consorzio ha come oggetto le seguenti attività: -----

- 1) stimolare la collaborazione fra le cooperative con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, anche coordinando l'attività tra le cooperative stesse in modo da renderla più produttiva ed incisiva sul tessuto sociale; -----
- 2) realizzare, anche inserendo al lavoro, ex Articolo 4 L.381/91, persone svantaggiate, servizi di supporto e di consulenza tecnico-amministrativa ed offrire quant'altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario, alle cooperative consorziate per migliorare la loro efficacia operativa; -----
- 3) promuovere organizzare e gestire, sia direttamente, sia congiuntamente, o tramite le cooperative socie, anche in convenzione con Enti Pubblici di livello regionale, nazionale ed europeo: la formazione di operatori del "sociale" e del "socio-sanitario" e del "sanitario", anche con ECM; e la formazione degli operatori per quanto previsto dalla L. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni; rivolgendosi a tutti i soggetti del territorio e del comprensorio interessati; -----
- 4) favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa delle cooperative, anche commercializzandone i prodotti ed offrendo a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati - direttamente o tramite la partecipazione a gare d'appalto, licitazioni, ecc. - , prodotti e servizi; -----
- 5) attuare, sia direttamente che tramite le cooperative socie, iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi dell'emarginazione; -----
- 6) coordinare il rapporto delle associate con gli enti pubblici; -----
- 7) promuovere e favorire attraverso adeguati interventi il sorgere di nuove iniziative di cooperazione di solidarietà sociale; -----
- 8) gestire, sia direttamente, sia congiuntamente o tramite le cooperative socie, lavori di sistemazione agraria e forestale, di progettazione, impianto e manutenzione di verde pubblico e privato, avvalendosi ove richiesto di soggetti muniti dei prescritti titoli professionali, di produzione e commercializzazione di prodotti ortoflorovivaistici secondo le normative

vigenti e acquisendo le eventuali necessarie autorizzazioni; -----

9) effettuare sia direttamente, sia congiuntamente o tramite le cooperative socie, la raccolta e, in generale, l'attività di gestione dei rifiuti, nonché le attività nel campo della cura ambientale, nel recupero e nel riuso di materiali e beni ai sensi delle normative vigenti; -----

10) effettuare, subordinatamente ad ogni eventuale necessaria autorizzazione e condizione di legge, il calcolo e la stampa per gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti ed assimilati e l'esecuzione di attività strumentali ed accessorie come previsto dalle normative vigenti; -----

11) svolgimento della funzione di "general contractor"; -----

12) attività di fund raising; -----

13) gestire servizi socio-sanitari (residenziali e semi-residenziali) ed educativi, direttamente, congiuntamente, o tramite le imprese consorziate; ---

14) svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali, o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, direttamente o tramite le imprese consorziate; -----

il Consorzio può inoltre, predisporre marchi e denominazioni specifiche con cui contraddistinguere i propri servizi e/o prodotti; sotto l'osservanza delle norme in materia tali marchi e denominazioni possono essere concesse in utilizzo, anche dietro corrispettivo, a terzi, preferibilmente cooperative sociali od a consorzi tra cooperative sociali aventi attività affini, che dovranno impegnarsi al rispetto degli specifici obblighi previsti da apposito regolamento predisposto dal Consiglio d'Amministrazione. -----

Il consorzio, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa: -----

- assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico, partecipando in particolare allo sviluppo ed al finanziamento delle cooperative sociali; -----
- promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie del consorzio, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni; -----
- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative; -----
- emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa; -----
- ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto sotto l'osservanza della normativa

tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico. -----

- aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile. -----

con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio tra il pubblico, dell'esercizio delle attività di assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216/74 e successive modificazioni, delle attività di cui alla legge n. 1/91 e n. 197/91 e successive modificazioni e di ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge. -----

Per il raggiungimento dello scopo sociale il consorzio richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera. -----

----- TITOLO III -----

----- SOCI COOPERATORI -----

Articolo 5. (Soci) -----

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. -----

La base sociale dovrà essere formata, in misura non inferiore al 70%, da cooperative sociali e da Consorzi di cooperative sociali di cui alla L. 381/91 e s.m.i. -----

Possono essere inoltre soci altre cooperative, consorzi, enti, soggetti pubblici, imprese sociali, associazioni ed imprese che intendono condividere operativamente le finalità e le attività promosse dal Consorzio. -----

Possono infine essere ammessi al consorzio soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, inclusi nella più generale categoria dei possessori di strumenti finanziari partecipativi. -----

I soci: -----

– concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; -----

– partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; -----

– contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa. -----

Non possono essere soci enti in stato di liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali. -----

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte. -----

Articolo 6. (Domanda di ammissione) -----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere: -----

1) la denominazione sociale, la forma giuridica e la sede legale; -----

2) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione; -----

3) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda; -----

4) I motivi della richiesta; -----

5) L'indicazione delle attività svolte; -----
6) il numero di quote che intende sottoscrivere, nei limiti di legge; -----
7) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; -----
Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal presidente, i seguenti documenti: -----
a. copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda; -----
b. bilancio dell'ultimo esercizio; -----
c. ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ritenga utile ed abbia richiesto. -----
Di ogni modifica che deve essere apportata allo statuto dagli enti associati, dovrà essere data comunicazione al Consorzio entro 30 giorni dalla avvenuta approvazione della modifica stessa. -----
Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente , delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. -----
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci. -----
Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. -----
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. -----
Gli Amministratori, nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. -----
Articolo 7. (Domicilio dei soci) -----
Per tutti i rapporti con il consorzio il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata al consorzio. -----
Articolo 8. (Obblighi dei soci) -----
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati: -----
1) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione: -----
- del capitale sottoscritto; -----
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori; -----
2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. -----
3) a partecipare all'attività della società salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio; -----
4) a non aderire ad altre società e/o consorzi che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo; -----

5) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società. -----

Articolo 9. (Perdita della qualità di socio) -----

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione . -----

Articolo 10. (Recesso del socio) -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio: -----

1) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----

2) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; -----

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione. -----

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione ai sensi di legge. -----

Il recesso non può essere parziale. -----

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. -----

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta o comunque senza opposizione dell'interessato, decidere, motivandolo, di far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori. -----

Articolo 11. (Esclusione) -----

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: -----

1) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; -----

2) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o inerenti al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni per adeguarsi; 3) che, previa intimazione da parte degli amministratori, con termine di almeno 30 (trenta) giorni, si renda moroso nel versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società; -----

4) in qualunque modo causi alla società un danno; -----

5) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con il consorzio. -----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione ai sensi di legge nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. -----

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori. -----

Articolo 12. (Delibere di recesso ed esclusione) -----

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e il consorzio in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate al foro competente ai sensi di legge. -----

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto al Consorzio a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi. -----

Articolo 13. (Liquidazione) -----

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente aumentate per rivalutazione o ristorno o ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. -----

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, c.c. -----

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante al consorzio fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. -----

Articolo 14. (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati) -----

Il consorzio non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. -----

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale. -----

Comunque, il consorzio può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 cod. civ. -----

I soci esclusi per i motivi indicati nell' punti 2), 3) e 4) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento. -----

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. -----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. -----

TITOLO IV -----

SOCI SOVVENTORI - OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI DI DEBITO -----

Articolo 15. (Soci sovventori) -----

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi il consorzio soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. -----

Articolo 16. (Conferimento e quote dei soci sovventori) -----

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo comma primo, punto 1), lettera b) del presente statuto. -----

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 100,00 ciascuna. -----

Ogni socio sovventore deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a numero 2. -----

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, primo comma c.c.. -----

Articolo 17. (Alienazione delle quote dei soci sovventori) -----

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea in sede di emissione, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. -----

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. -----

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le quote, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito o, in mancanza il socio sarà libero di vendere le proprie quote al soggetto da lui indicato. -----

Articolo 18. (Deliberazione di emissione) -----

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti: -----

- 1) l'importo complessivo dell'emissione; -----
- 2) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse; -----
- 3) il termine minimo di durata del conferimento; -----
- 4) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori; -----
- 5) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili. -----

A ciascun socio sovventore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle quote sottoscritte, secondo quanto verrà stabilito nella delibera di emissione. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti. -----

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. -----

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili

per legge e il numero di voti da essi portati. -----
Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori. -----
La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli. ---
Articolo 19. (Recesso dei soci sovventori) -----
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo. -----
Oltre a quanto per essi espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità. -----
Articolo 20. (Obbligazioni e altri strumenti di debito) -----
Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, il consorzio può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e segg. c.c.. -----
In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti: -----
- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario; -----
- le modalità di circolazione; -----
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi; -----
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso. -----
La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli. --
All'assemblea speciale degli obbligazionisti o dei possessori di strumenti finanziari di debito ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge. -----
----- **TITOLO V** -----
----- **PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE** -----
Articolo 21. (Elementi costitutivi) -----
Il patrimonio della società è costituito: -----
1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: -----
a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote del valore di euro 500,00(cinquecento) ciascuna. Le quote complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge; ---
b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale; --
2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti; -----
3) dall'eventuale sovrapprezzo; -----

4) dalla riserva straordinaria; -----
5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge; -----
6) da qualsiasi liberalità che pervenisse al Consorzio al fine del conseguimento degli scopi sociali. -----
Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società. -----
In ogni caso è vietata la distribuzione di riserve tra i soci ordinari. -----
Articolo 22. (Vincoli sulle quote e loro alienazione) -----
Le quote dei soci ordinari non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori. -----
Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni previste nel precedente . -----
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. ----
Decorso tale termine, senza comunicazione alcuna, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio cooperatore.
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione ai sensi di legge. -----
Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare quote della società purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545 quinquies e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. -----
Articolo 23. (Bilancio di esercizio – ristorni) -----
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. -----
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio e della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale. -----
La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a riportare separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche, deve illustrare l'andamento dell'attività del consorzio anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio dei soci a cui favore opera il consorzio e della comunità tutta. -----
Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. -----
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: -----
1) a riserva legale nella misura non inferiore a quanto stabilito dalla legge; -
2) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge

medesima; -----
3) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; -----
4) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente. -----
L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci sovventori, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di quanto previsto al riguardo dal presente statuto. -----
Il consorzio può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente. -----
In ogni caso è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione o comunque detenuti dai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al massimo previsto per i dividendi. -----
Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. Detto importo dovrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme: -----
- erogazione diretta; -----
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio; -----
- emissione di quote di sovvenzione. -----
La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra il Consorzio ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori. -----
TITOLO VI -----
ORGANI SOCIALI -----
Articolo 24. (Organi) -----
Sono organi della società: -----
1) l'Assemblea dei soci; -----
2) il Consiglio di Amministrazione; -----
3) il Collegio dei Sindaci, se nominato. -----
Articolo 25. (Assemblee) -----
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. -----
La loro convocazione deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo – anche fuori dalla sede sociale purché in Italia -, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima, da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale almeno 10 giorni prima dell'adunanza e spedito a tutti i soci a mezzo racc.ta A.R., a mano, a mezzo telegramma o posta elettronica o fax. -----
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia in tale caso ciascuno degli intervenuti può

opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. -----

L'Assemblea ordinaria può tenersi, anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che siano stati indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli interventi possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante. -----

Articolo 26. (Funzioni dell'Assemblea) -----

L'assemblea ordinaria: -----

- 1) approva il bilancio e destina gli utili e ripartisce i ristorni; -----
- 2) procede alla nomina degli amministratori; -----
- 3) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile; -----
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci; -----
- 5) approva i regolamenti interni; -----
- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; -----
- 7) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto. -----

- 8) Delibera sull'autorizzazione all'organo amministrativo per il rilascio di fidejussioni. -----

L'Assemblea straordinaria delibera: -----

- 9) sulle modificazioni dello statuto, fatte salve le competenze come infra attribuite al Consiglio di Amministrazione; -----
- 10) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori; -----
- 11) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. -----

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 23. -----

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero quando ne è fatta richiesta dal Collegio Sindacale, se nominato, o da tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci e nella domanda scritta agli Amministratori sono indicati gli argomenti da trattare. -----

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. -----

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod. civ. -----

Articolo 27. (Costituzione e quorum deliberativi) -----

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. -----

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o

rappresentati aventi diritto al voto. -----
L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. -----
Quando si tratta di deliberare la fusione o lo scioglimento anticipato della società l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto. -----
Restano altresì salve le disposizioni di legge che, per particolari delibere, richiedono diverse specifiche maggioranze. -----
Ai sensi dell'articolo 2538 ultimo comma del codice civile il Consiglio di Amministrazione può decidere che il voto per le delibere riguardanti i punti 1 e 5 di cui al precedente sia espresso anche per corrispondenza. In questo caso l'avviso di convocazione deve essere inviato mediante raccomandata A/R e deve contenere per esteso la deliberazione proposta. -----
I soci dovranno trasmettere a mezzo raccomandata A/R alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione. La mancata ricezione oltre il giorno e l'ora fissati per l'Assemblea comporta che i voti espressi per corrispondenza non si computano né ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea né ai fini del calcolo delle maggioranze. -----
Articolo 28. (Verbale delle deliberazioni e votazioni) -----
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il numero dei voti spettanti a ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione. -----
Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano, con prova e controprova, salva diversa modalità deliberata dall'Assemblea volta per volta o prevista dalla legge. -----
All'assemblea può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante dell'associazione di categoria a cui il consorzio eventualmente aderisce. -----
Articolo 29. (Voto) -----
Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte. -----
Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. -----
Per i soci sovventori si applica il precedente. -----
I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta. -----
Nessun socio può rappresentare per delega più di un altro socio avente diritto

al voto, nel rispetto, in ogni caso, di quanto disposto nell'art. 2372 del cod. civ. -----

Articolo 30. (Presidenza dell'Assemblea) -----

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. -----

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. -----

Articolo 31. (Consiglio di Amministrazione) -----

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 11, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. -----

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. -----

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione. -----

Le candidature alla carica di Consigliere devono essere comunicate al Consorzio almeno un mese prima della data prevista per l'Assemblea di rinnovo delle cariche sociali e debbono essere sottoscritte formalmente almeno da un socio del Consorzio. Nella presentazione dei candidati dovrà essere indicato il socio (o i soci) referente. -----

Gli Amministratori durano in carica 3 anni, scadono dopo l'approvazione del bilancio del terzo anno e sono rieleggibili. -----

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente. -----

Articolo 32. (Compiti del Consiglio di Amministrazione) -----

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente Statuto. Occorrerà in ogni caso ai sensi dell'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria per il rilascio di fidejussioni. -----

Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile. -----

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. -----

Articolo 33. (Convocazioni e deliberazioni) -----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale, ove nominato. -----

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. -----

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi

intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. -----
La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni: -----

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo; -----
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; -----
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. ----

Articolo 34. (Integrazione del Consiglio) -----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 cod. civ. -----

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. -----

Articolo 35. (Compensi agli amministratori) -----

Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato; si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389 c.c.. -----

In ogni caso ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni. -----

Articolo 36. (Rappresentanza) -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza del consorzio di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. -----

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. -----

La rappresentanza del consorzio spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, istitori e procuratori speciali. -----

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente. -----

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente. -----

Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. -----

Articolo 37. (Collegio Sindacale - Controllo contabile) -----

Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 2543 c.c., l'Assemblea dei

soci provvede alla nomina del collegio sindacale che ha anche funzioni di controllo contabile. -----

Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea. -----

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili. -----

Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'art. 2409 *ter* c.c. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento. -----

Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'art. 2543 c.c., l'assemblea dei soci può nominare un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. -----

In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del c.c. -----

----- TITOLO VII -----

----- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

Articolo 38. (Liquidatori) -----

La società si scioglie nei casi e con le modalità previste dalla legge. -----

In caso di scioglimento della società, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinando: -----

a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori; -----

b. a quali di essi spetta la rappresentanza della società; -----

c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; -----

d. i poteri spettanti ai liquidatori. -----

Articolo 39. (Liquidazione del patrimonio) -----

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: -----

a. a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori, per l'intero valore nominale, nonché dei dividendi eventualmente maturati a loro favore;

b. a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori ed eventualmente rivalutatosi a norma del precedente punto 3) nonché dell'eventuale sovrapprezzo e dei dividendi eventualmente maturati a loro favore; -----

c. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. -----

----- TITOLO VIII -----

----- DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI -----

Articolo 40. (Regolamenti) -----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le

modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti. -----

Articolo 41. (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione) ---

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. -----

Articolo 42. (Rinvio) -----

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e, a norma dell'art. 2519 del codice civile, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata. -----

----- **FIRMATO IN ORIGINALE** -----

F.TO MAGLIE ANDREA -----

----- **Dr. Antonio BALDASSARRE Notaio (Sigillo)** -----